



PROVINCIA DI TREVISO

Atto TOAQJ1

Settore T Ambiente/Pianificazione Territoriale

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0030 Rifiuti e Cave

Ufficio TSUS Uff. Controllo Suolo e Sottosuolo

C.d.R. 0023 Ecologia ed Ambiente



Autorizzazione autodemolitori

N. Reg. Decr. 314/2009 Data 26/05/2009

N. Protocollo 57321/2009

Oggetto: ditta M3 AUTODEMOLIZIONI di Mazzariol G. & P. SNC.

Motta di Livenza. Autorizzazione impianto di auto
demolizione e recupero rifiuti e scarico acque.

D.Lgs. 209/03, D.Lgs. 152/06, L.R. 3/2000, L.R. 33/85

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il D.D.P. 17/1999 del 22.01.1999, con il quale la ditta M3 DI MAZZARIOL GINO, FABIO e PAOLO SNC, via Campania 39, Motta di Livenza, e' stata autorizzata all'esercizio di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti, presso l'impianto catastalmente censito al Fg. 15, mapp. 104 e 194 del Comune di Motta di Livenza;

VISTO il D.D.P. n. 636/2005 del 28.06.2005, con il quale è stato approvato il progetto di adeguamento dell'impianto ai sensi dell'Art. 15 del D.Lgs. 209/03 e D.G.R.V. n. 03/2004



e la ditta è stata autorizzata all'esercizio dell'impianto fino al 31.05.2009;

CONSIDERATO che con D.D.P 636/2005 è stato anche preso atto della variazione catastale da Fg 15 mapp. 104 e 194 a Fg 16 mapp 246 e 447;

CONSIDERATO che, con il D.D.P. n. 636/2005, la ditta è stata autorizzata anche allo scarico delle acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione annesso allo stabilimento;

VISTO il D.D.P. n. 628/2007 del 03.10.2007, con il quale è stata approvata una variante gestionale relativa al conferimento di rifiuti specificati con apposito allegato e relative prescrizioni;

VISTO il D.D.P. N. 37/2009 del 21.01.2009 con il quale è stata approvata una modifica gestionale dello stoccaggio dei rifiuti prodotti;

VISTA la nota del 09.09.2008, pervenuta il 11.09.2008 e assunta al prot. 888646/2008 del 16.09.2008, con cui la ditta ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio;

VISTE le seguenti garanzie finanziarie:

a) polizza RC Inquinamento della soc. ROYAL & SUNALLIANCE n. 1004.1005000267 con scadenza 31.01.2010, massimale assicurato 520.000,00 Euro (cinquecentoventimila/00);

b) polizza fideiussoria della soc. GENERALI SPA n.



PROVINCIA DI TREVISO

230976324 con scadenza 31.07.2009 per Euro 75.415,62 (Euro settantacinquemilaquattrocentoquindicimila/62), a garanzia della rimozione dei rifiuti presenti all'impianto, comprensivi di Euro 20.900,00 (Euro ventimilanovecento/00) per gli interventi di ripristino dell'area;

CONSIDERATO che dalla verifica della polizza fidejussoria emerge che presso l'impianto possono essere stoccate tonn. 527 pari a circa 811 vetture;

CONSIDERATO che l'importo originariamente previsto ai sensi della DGRV 2528/99 di 103.29 Euro/tonn, per i rifiuti presenti nell'impianto in parola deve essere rivalutato al 31.12.2008, secondo ISTAT, a 128,00 Euro/tonn;

RITENUTO che la durata della polizza sopra richiamata debba coprire l'intera durata dell'autorizzazione all'esercizio più sei mesi, quindi debba avere scadenza il 30.11.2019;

RITENUTO, inoltre, che all'atto dell'aggiornamento delle polizze ovvero di stipula di nuove polizze, le garanzie finanziarie in questione debbano essere adeguate al facsimile di contratto elaborato dall'Amministrazione Provinciale;

RITENUTO, in conformità alla DGRV 2528/99, che la copertura inerente la polizza RC inquinamento debba essere garantita per un periodo almeno pari alla durata dell'autorizzazione;

RITENUTO di rilasciare un'unica autorizzazione di durata decennale;



PROVINCIA DI TREVISO

RITENUTO, in conformità della DGRV 2528/99, che la durata delle garanzie finanziarie sopra richiamate debba essere prorogata;

VISTI la L. 549/93 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente", il D.M. 26.03.1996 e il D.M. 03.10.2001;

VISTO il D.Lgs. 209/2003 di attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso e la D.G.R.V. n. 3/2004;

VISTA la Determinazione n. 981/2003 "Linee guida per la realizzazione di impianti di depurazione di II categoria annessi ad impianti industriali";

VISTI il D.Lgs. 152/2006, la L.R. 33/1985, il P.R.R.A./89, la Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, la Circolare Regionale n. 35 del 04.06.1986, il D.Lgs. 95/92, la L.R. 3/2000 e al DGRV 2528/1999;

VISTI il D.Lgs. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;


DECRETA

ART. 1 - La ditta M3 AUTODEMOLIZIONI DI MAZZARIOL GINO E PAOLO SNC è autorizzata, fino al 31.05.2019, all'esercizio di un impianto per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero e la rottamazione di veicoli a motore e loro parti, alla gestione dei rifiuti elencati nell'allegato A



PROVINCIA DI TREVISO

del presente provvedimento e all'esercizio dell'annesso impianto di depurazione con relativo scarico in acque superficiali, sito in Via Campania, 39, Comune di Motta di Livenza, catastalmente identificato al Fg. 16, mappali n. 246 e 247.



ART. 2 - L'attività di autodemolizione deve essere gestita nel rispetto delle finalità enunciate all'art. 178, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 nonché delle seguenti prescrizioni:

- a) - la Ditta è tenuta ad effettuare i servizi previsti dall'art. 231 del D.Lgs. 152/2006;
- b) - la presa in carico dei veicoli da demolire deve essere annotata sull'apposito registro di cui al D.Lgs. 285/92 vidimato dalla Questura competente;
- c) - per gli oli esausti deve essere tenuto un apposito registro ad essi dedicato conforme al modello di cui al DM 148/98;
- d) - la Ditta è tenuta al rispetto della vigente normativa di prevenzione incendi di cui al DPR 577/87 e D.M. 10.03.1998;
- e) - la gestione dei rifiuti contenenti sostanze lesive per l'ozono deve avvenire in modo tale da evitarne la dispersione nell'atmosfera e comunque conformemente alle disposizioni della L. 549/93 e relativi regolamenti applicativi;
- f) - la gestione dell'impianto deve conformarsi alle



PROVINCIA DI TREVISO

previsioni gestionali di cui all'allegato 1, punti 2)

lettera b, 4), 5), 6), 7) e 8) del D.Lgs. n. 209/2003;

g) lo stoccaggio di carburanti allo stato liquido deve avvenire in taniche metalliche aventi una capacità non superiore a 20/25 l ed il quantitativo complessivo non deve eccedere i 500 l; dette taniche devono essere depositate in apposito box realizzato in materiale incombustibile protetto dai raggi solari, dotato di aerazione permanente e di bacino di contenimento;

h) l'impianto deve essere dotato di almeno 1 estintore a schiuma da 50 l carrellato e posto in prossimità dell'area di stoccaggio carburanti;

i) i veicoli stoccati devono essere privi di carburante con batteria non collegata;

l) deve essere garantita la sicurezza per la salute e sicurezza degli operatori e nonché la salvaguardia dell'ambiente;

m) i serbatoi di gas compresso, installati sugli autoveicoli, devono essere sottoposti alle operazioni di bonifica mediante spiazzamento positivo del gas.

La ditta deve, inoltre, provvedere alla manutenzione periodica del sistema a torcia dedicato alla combustione di detti gas conformemente alle modalità indicate dal costruttore ed è autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/06 parte V.



ART. 3 - La gestione dei rifiuti di cui all'allegato A) del presente decreto deve avvenire nel rispetto dell'art. 178 comma 2 deve e delle seguenti prescrizioni:

a) tipologie e caratteristiche

I) per il gruppo 1 quanto previsto dal punto 3.1 del DM 05/02/1998 e ssmmii;

II) per il gruppo 2 quanto previsto dal punto 3.2 del DM 05/02/1998 e ssmmii;

III) per il gruppo 3 la tipologia, la provenienza e le caratteristiche del rifiuto di cui al punto 5.1 del DM 05/02/1998 e ssmmii;

IV) per il gruppo 4 la tipologia, la provenienza e le caratteristiche del rifiuto di cui al punto 5.8 del DM 05/02/1998 e ssmmii;

V) per il gruppo 5 la tipologia, la provenienza e le caratteristiche del rifiuto di cui al punto 6.5 del DM 05/02/1998;

b) nei settori A2 ed A3 dell'impianto deve essere presente idonea cartellonistica indicante in modo chiaro ed univoco quali sono i rifiuti in R13 in attesa di essere inviati ad altri impianti, quali sono i rifiuti in R13 in attesa di essere trattati nell'impianto in questione, quali sono le materie prime seconde derivanti dalle operazioni di trattamento;

c) l'altezza dei cumuli non deve superare i 3 metri, deve



PROVINCIA DI TREVISO

essere garantita in ogni caso la sicurezza dei lavoratori;

d) l'omologa dei rifiuti in entrata deve essere eseguita almeno ogni due anni per ciascun produttore; per ciascuna materia prima seconda prodotta deve esser eseguita omologa almeno una volta all'anno; le omologhe, tanto sul rifiuto in entrata quanto sulle materie prime seconde, devono essere eseguite ogniquale volta varino le condizioni al contorno che generano i rifiuti e/o le materie prime seconde;

e) il ricevimento di rifiuti urbani deve avvenire nel rispetto del Piano Provinciale Rifiuti Urbani;

f) i rifiuti individuati con il CER 160116 serbatoi per gas liquido devono essere verificati e, qualora necessario, posti in sicurezza tramite l'idonea apparecchiatura già in dotazione alla ditta;

g) il quantitativo massimo di rifiuti conferibili all'impianto oggetto della presente variante è:

> annualmente di 3200 tonnellate;

> giornalmente di 15 tonnellate.

ART. 4 - Il quantitativo massimo complessivo di rifiuti istantaneamente presenti, previsti e individuati agli artt. 2 e 3, è di 527 tonnellate.

ART. 5 - In caso di incidente o episodio disfunzionale (ad esempio incendi e/o accidentali fuoriuscite di fluidi e/o liquidi oleosi) la ditta deve porre immediatamente in



PROVINCIA DI TREVISO

essere tutte le misure volte a contenere e/o arginare il danno e l'eventuale inquinamento rimanendo fermi gli obblighi di cui agli artt. 242 e 249 del D.Lgs 152/06.

ART. 6 - La ditta deve garantire la presenza nell'impianto di un deposito di idonei materiali atti all'assorbimento di fluidi e liquidi oleosi in caso di sversamenti accidentali e/o incidenti.

ART. 7 - La ditta deve operare nel rispetto di quant'altro previsto dal D.Lgs. 209/03, che si intende integralmente richiamato.

ART. 8 - La ditta è autorizzata allo scarico delle acque reflue industriali, provenienti dall'impianto di depurazione annesso allo stabilimento indicato in premessa, con recapito nel "fossato tombinato di via Campania", alle seguenti condizioni:

- a) lo scarico deve essere conforme ai limiti previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06;
- b) i limiti di accettabilità dello scarico non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai sensi dell'art. 101, comma 5, del D.Lgs. 152/06.
- c) le analisi di controllo dei limiti di accettabilità previsti sul refluo in uscita dall'impianto di disoleazione devono essere effettuate da un professionista abilitato, con cadenza semestrale per almeno i seguenti parametri: pH, COD, solidi sospesi totali, piombo, ferro, rame, zinco,





tensoattivi totali e idrocarburi totali. Con cadenza annuale deve essere valutato il saggio di tossicità acuta.

I referti analitici devono essere conservati presso la sede dello stabilimento a disposizione dell'Autorità di controllo;

d) lo scarico deve essere sempre accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo a mezzo di apposito pozzetto con una capacità di almeno 50 L e comunque idoneo a permettere il campionamento automatico nelle 3 ore.

ART. 9 - E' vietato immettere nella rete fognaria di collettamento e nell'impianto di depurazione reflui diversi da quelli presenti nella domanda.

ART. 10 - Qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento dell'impianto di disoleazione deve essere immediatamente comunicata a questa Amministrazione.

ART. 11 - Il lavaggio del filtro e la sua sostituzione, nonché la pulizia e la manutenzione dell'impianto di disoleazione vanno effettuate regolarmente e ad impianto fermo. In particolare le vasche di decantazione/disoleazione devono sempre essere mantenute in efficienza, mediante periodici svuotamenti e pulizie in modo da evitare che l'eccessiva quantità di fanghi ed oli possa pregiudicare l'efficacia del processo di depurazione.

Il tutto deve essere registrato in un quaderno di




manutenzione. Deve, inoltre, essere garantita la perfetta tenuta delle vasche e devono essere adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni volte ad evitare spanti accidentali nel suolo e nel sottosuolo.

ART. 12 - L'ARPAV è incaricata del controllo della funzionalità dell'impianto di depurazione anche mediante accertamento analitico per verificare il rispetto dei limiti.

ART. 13 - Ogni variazione impiantistica, fermi restando gli obblighi di legge, deve essere comunicata preventivamente a questa Amministrazione, corredata degli eventuali elaborati tecnici, ai sensi dell'art. 23, comma 6 e dell'art. 26, comma 6 della L.R. 3/2000. Ogni modifica all'impianto di trattamento delle acque reflue ed in particolare l'eventuale attivazione di uno scarico deve essere preventivamente autorizzata. Qualora lo strumento urbanistico comunale dovesse variare la destinazione urbanistica dell'area, la ditta deve predisporre un nuovo piano di ripristino del sito che tenga conto di detta variazione.

ART. 14 - Nel caso di variazione del tecnico responsabile dell'impianto, la ditta deve tempestivamente comunicare a questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita nota di accettazione da parte dell'incaricato.

ART. 15 - La Ditta, entro il termine di giorni 30 dal



PROVINCIA DI TREVISO

ricevimento del presente provvedimento deve, pena la sospensione dell'autorizzazione, fornire aggiornamento della polizza fideiussoria citata in premessa elevando l'importo a € 88.356,00 (€ ottantaottomilatrecento cinquantasei/00) comprensivi di € 20.900 (€ ventimila novecento/00), per il ripristino dell'area, prorogando la scadenza al 30.11.2019, ovvero nuova polizza fideiussoria fermo restando la data di scadenza, l'importo garantito per ciascuna di esse e le clausole del contratto come da facsimile scaricabile dal sito internet dell'Amministrazione Provinciale di Treviso all'indirizzo http://ecologia.provincia.treviso.it/rifiuti_comunicazioni.asp?idunita=9.

La Ditta deve, inoltre, sempre entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento aggiornare la polizza di responsabilità civile inquinamento in essere di cui in premessa prorogando la validità sino al 31.05.2019, ovvero nuova polizza alle medesime condizioni.

L'efficacia dell'autorizzazione viene meno nel caso non siano in vigore le garanzie finanziarie previste dal presente Articolo.

ART. 16 - L'Amministrazione Provinciale di Treviso si riserva di respingere le garanzie finanziarie considerate non conformi alla normativa o a quanto previsto dal presente Decreto.

ART. 17 - La presente autorizzazione è accordata restando




PROVINCIA DI TREVISO

comunque salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.

ART. 18 - La presente autorizzazione può essere sospesa, revocata, modificata o dichiarata decaduta nei casi di cui all'art. 35 della L.R. 3/2000 ed ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/2006.

ART. 19 - Il presente decreto va trasmesso alla Ditta, alla Regione Veneto, al Comune di Motta di Livenza, all'Arpav Dipartimento Provinciale di Treviso, all'Osservatorio Rifiuti di Castelfranco V.to, all'ACI-PRA e affisso all'albo della Provincia e del Comune.

dott. Carlo RAPICAVOLI





Servizio Ecologia e Ambiente

DITTA M3 ALLEGATO AL D.D.P. N. 314/2009 DEL 26/05/2009

➤ GRUPPO 1 - rifiuti di ferro, acciaio e ghisa
Codici CER: [100210] [100299] [120101] [120199] [150104] [160117] [170405] [190102]
[191202] [191202] [200140]

10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI

10 02 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio

10 02 10 scaglie di laminazione

10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti - Deve essere fornita una descrizione merceologica

MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi

12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti - Deve essere fornita una descrizione merceologica

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E

INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 04 imballaggi metallici

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 01 17 metalli ferrosi

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)

17 04 metalli (incluse le loro leghe)

17 04 05 ferro e acciaio

19 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI

TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA

POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO

INDUSTRIALE

19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti

19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti

19 12 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione,

compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti

19 12 02 metalli ferrosi

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

20 01 40 metallo

➤ GRUPPO 2 - rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe
Codici CER: [100899] [120103] [120199] [150104] [170401] [170402] [170403] [170404]
[170406] [170407] [191002] [191203] [200140];

10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI

10 08 rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi

Viale Cesare Battisti 30 - 31100 Treviso

Tel +39 0422 6565 Fax +39 0422 582499

P.IVA 01138380264 C.F. 80008870265

www.provincia.treviso.it - ecologia@provincia.treviso.it



- 10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti - Deve essere fornita una descrizione merceologica
- 12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA**
- 12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
- 12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi
- 12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti - Deve essere fornita una descrizione merceologica
- 15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)**
- 15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
- 15 01 04 imballaggi metallici
- 17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)**
- 17 04 metalli (incluse le loro leghe)
- 17 04 01 rame, bronzo, ottone
- 17 04 02 alluminio
- 17 04 03 piombo
- 17 04 04 zinco
- 17 04 06 stagno
- 17 04 07 metalli misti
- 19 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE**
- 19 10 rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo
- 19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi
- 19 12 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellets) non specificati altrimenti
- 19 12 03 metalli non ferrosi
- 20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**
- 20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
- 20 01 40 metallo

- > **GRUPPO 3** - parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili
Codici CER: [160106] [160116] [160117] [160118] [160122];

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

- 16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
- 16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
- 16 01 16 serbatoi per gas liquido
- 16 01 17 metalli ferrosi
- 16 01 18 metalli non ferrosi
- 16 01 22 componenti non specificati altrimenti

- > **GRUPPO 4** - spezzoni di cavo di rame ricoperto
Codici CER: [160118] [160122] [160216] [170401] [170411];

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

Viale Cesare Battisti 30 - 31100 Treviso
Tel +39 0422 6565 Fax +39 0422 582499
P.IVA 01138380264 C.F. 80008870265
www.provincia.treviso.it - ecologia@provincia.treviso.it



16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 01 18 metalli non ferrosi

16 01 22 componenti non specificati altrimenti

16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)

17 04 metalli (incluse le loro leghe)

17 04 01 rame, bronzo, ottone

17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

> GRUPPO 5 - paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche
Codici CER: [070213] [160119] [120105].

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 13 rifiuti plastici

12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E

MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 01 19 plastica

Quantità di rifiuti istantaneamente stoccabili all'impianto

> GRUPPO 1 - rifiuti di ferro, acciaio e ghisa
Codici CER: [100210] [100299] [120101] [120199] [150104] [160117] [170405] [190102] [191202] [200140]

TON	MC	ATTIVITÀ RECUPERO	SETTORE
120	95	R13 - R4	A2

> GRUPPO 2 - rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe
Codici CER: [100899] [120103] [120199] [150104] [170401] [170402] [170403] [170404] [170406] [170407] [191002] [191203] [200140];

TON	MC	ATTIVITÀ RECUPERO	SETTORE
120	95	R13 - R4	A3



PROVINCIA DI TREVISO

Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale

➤ **GRUPPO 3** - parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili
Codici CER: [160106] [160116] [160117] [160118] [160122];

TON	MC	ATTIVITÀ RECUPERO	SETTORE
40	35	R13	A1


➤ **GRUPPO 4** - spezzoni di cavo di rame ricoperto
Codici CER: [160118] [160122] [160216] [170401] [170411];

TON	MC	ATTIVITÀ RECUPERO	SETTORE
40	35	R13	A1

➤ **GRUPPO 5** - paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche
Codici CER: [070213] [160119] [120105].

TON	MC	ATTIVITÀ RECUPERO	SETTORE
20	35	R13	A1



Dott. Carlo Rappavoni



Viale Cesare Battisti 30 - 31100 Treviso
Tel +39 0422 6565 Fax +39 0422 582499
P.IVA 01138380264 C.F. 80008870265
www.provincia.treviso.it - ecologia@provincia.treviso.it

